

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 113-A}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PANIZZUT, BITONCI, BOF, CAVANDOLI, FRASSINI, GIAGONI,
LAZZARINI, NISINI, PIERRO, PRETTO, ZINZI, ZOFFILI**

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione
della mototerapia

Presentata il 13 ottobre 2022

(Relatore: **PANIZZUT**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminata la proposta di legge C. 113, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, come risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che:

la proposta è finalizzata a riconoscere la mototerapia quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità;

il provvedimento prevede il riconoscimento e la promozione della mototerapia in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale (articolo 1) e rimette ad un accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la definizione delle linee guida per la garantire un'uniforme regolamentazione e attuazione della mototerapia nel territorio nazionale (articolo 2), consentendo alle pubbliche amministrazioni di promuovere l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia presso strutture ospedaliere, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali (articolo 3) e assicurando l'invarianza della spesa (articolo 4);

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la proposta di legge è riconducibile alla materia « tutela della salute », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

allo Stato compete dunque la definizione dei principi fondamentali, spettando, invece, alle regioni la potestà di adottare una propria disciplina, che si muova pur sempre nell'ambito dei principi fondamentali vigenti in materia;

conformemente a tale impostazione, l'articolo 2 del provvedimento, introdotto in sede referente, rimette la definizione delle linee guida volte a garantire un'uniforme regolamentazione e attuazione della mototerapia nel territorio nazionale ad un accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 113, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che, anche alla luce delle relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti, ha rappresentato che:

le attività di mototerapia disciplinate dalla proposta di legge in esame non determinano un'integrazione dei livelli essenziali di assistenza assicurati a legislazione vigente dal Servizio sanitario nazionale;

le disposizioni dell'articolo 2 hanno lo scopo di promuovere, attraverso un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione di una disciplina degli interventi e dei progetti di mototerapia che già sono realizzati a legislazione vigente nel territorio nazionale, al fine di garantire una loro regolamentazione uniforme anche con riferimento ai protocolli di sicurezza e alle misure igienico-sanitarie da adottare nell'ambito delle richiamate attività;

con riferimento alla definizione delle linee guida di cui all'articolo 2, al fine di garantire, in fase di attuazione della disciplina legislativa, il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, è necessario prevedere l'acquisizione del concerto del Ministro della salute, anche al fine di consentire una valutazione delle implicazioni delle medesime linee guida sull'organizzazione delle attività nell'ambito delle strutture sanitarie, nonché prevedere l'acquisizione del parere del Ministro dell'economia e delle finanze;

la partecipazione del personale sanitario ai progetti di mototerapia, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), sarà assicurata nell'ambito dell'orario ordinario di servizio già garantito dal medesimo personale, coerentemente con quanto avviene per i progetti che già risultano attivati nel territorio nazionale, e, dunque, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la promozione dell'organizzazione di eventi e progetti di mototerapia, prevista dall'articolo 3, è configurata in termini di facoltà per le amministrazioni interessate, le quali potranno provvedere alle relative attività a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ferma restando la possibilità di fare ricorso anche a risorse private;

ferma restando la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 4, riferita all'intero provvedimento, è opportuno esplicitare

nell'articolo 3 che all'eventuale promozione dell'organizzazione di eventi e progetti di mototerapia le amministrazioni interessate provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni;

dopo le parole: in materia di disabilità, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro della salute,

dopo le parole: l'Autorità politica delegata in materia di famiglia, aggiungere le seguenti: il Ministro dell'economia e delle finanze,

All'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono promuovere aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 113, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, nel testo risultante dagli emendamenti approvati;

preso atto dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione XII (Affari sociali);

condivise le finalità della proposta di legge, volta a riconoscere in maniera uniforme nell'intero territorio nazionale la mototerapia, quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Riconoscimento della mototerapia)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e dell'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 e con gli articoli 25 e 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la presente legge riconosce e promuove la mototerapia quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità.

Art. 2.

(Linee guida)

1. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate le linee guida per la corretta applicazione degli interventi di mototerapia, disciplinando le necessarie misure di sicurezza e igienico-sanitarie, i requisiti dei motocicli e delle attrezzature utilizzate, il coinvolgimento di medici, infermieri e familiari, nonché la direzione dei progetti e dei percorsi formativi degli operatori in capo a istruttori e a piloti di comprovata esperienza.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Riconoscimento della mototerapia)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e dell'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 e con gli articoli 25 e 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la presente legge riconosce e promuove la mototerapia, **in maniera uniforme nell'intero territorio nazionale**, quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità.

Art. 2.

(Linee guida)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Autorità politica delegata in materia di famiglia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le linee guida per garantire un'uniforme regolamentazione e attuazione della mototerapia nel territorio nazionale.**

2. Nell'ambito delle linee guida di cui al comma 1 sono disciplinati:

a) gli ambiti di applicazione e gli obiettivi dei progetti di mototerapia nonché i criteri generali di programmazione, di attuazione e di monitoraggio dei progetti medesimi;

b) le modalità di partecipazione e di supervisione allo svolgimento dei progetti di mototerapia da parte del personale medico, del personale sanitario, dei familiari e delle altre figure eventualmente coinvolte, anche a seconda del contesto nel quale si svolge il progetto e delle condizioni di salute dell'utente;

c) il coinvolgimento degli enti privati, anche sportivi dilettantistici e del Terzo settore, che operano nell'ambito della mototerapia;

d) i compiti e le responsabilità dell'operatore motociclistico, i requisiti e le licenze che lo stesso deve possedere nonché i relativi percorsi formativi;

e) i protocolli di sicurezza e le misure igienico-sanitarie da garantire;

f) la tipologia e i requisiti dei motoveicoli e delle attrezzature utilizzabili;

g) le disposizioni finali e transitorie.

Art. 3.

(Progetti di mototerapia)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 2 della presente legge, promuovono l'organizzazione di eventi, **di percorsi** e di progetti di mototerapia da attuare presso le strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, nonché presso altri luoghi pubblici all'aperto o al chiuso idonei a garantire la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità.

Art. 3.

(Progetti di mototerapia)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente**, l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia da attuare **con il coinvolgimento di enti privati, anche sportivi dilettantistici e del Terzo settore**, presso strutture ospedaliere, sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, nonché presso altri luoghi all'aperto o al chiuso idonei a garantire la sicurezza e la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità. **A decorrere dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo**

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)


1. **Agli oneri derivanti** dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2, gli eventi e i progetti di mototerapia sono svolti nel rispetto delle indicazioni previste dalle linee guida medesime.

Art. 4.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**



19PDL0075630